

# NON PROFIT

IL CONSULENTE  PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

SUPPLEMENTO AL N. 100 DI AVVENIRE DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021

L'Agenzia delle entrate ribadisce che i bonus edilizi possono essere utilizzati  
- direttamente, come sconto in fattura o attraverso la cessione a banche -  
solo se nell'anno del sostenimento dei costi  
viene presentata una dichiarazione dei redditi  
con un imponibile fiscale da assoggettare a tassazione

## PATRIZIA CLEMENTI

Rispondendo ad un quesito l'Agenzia delle entrate è tornata a ribadire che per poter accedere ai bonus edilizi è necessario che il soggetto che sostiene i costi deve presentare una dichiarazione dei redditi con un imponibile ai fini delle imposte dei redditi.

La conferma di questa interpretazione si trova nell'interpello n. 253 dello scorso 15 aprile relativo al quesito presentato da una cooperativa sociale onlus che intende effettuare interventi rientranti tra quelli che consentono di usufruire del superbonus 110%.

La cooperativa precisa che nel periodo d'imposta nel corso del quale effettuerà i lavori e i relativi pagamenti, sarà titolare di reddito d'impresa a fronte del quale, però, non sarà tenuta al versamento di Ires in quanto, in applicazione alla particolare disciplina prevista per le cooperative di produzione e lavoro che cor-

rispondono retribuzioni per un importo non inferiore al 50% di tutti gli altri costi, è esente dalle imposte sui redditi; inoltre, precisa ancora, nel periodo d'imposta «non percepirà redditi fondiari, redditi di capitale né redditi diversi».

Rispondendo al quesito l'Agenzia delle entrate richiama le Circolari 24/E e 30/E dello scorso anno nelle quali si sostiene che il superbonus, essendo una detrazione dall'imposta lorda «non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta» e che i soggetti che non possiedono redditi imponibili (diversi dalle persone fisiche che rientrano nella cosiddetta no tax area) non solo non possono utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, ma "non possono esercitare

neanche l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito".

Quindi, conclude l'Agenzia delle entrate, se la cooperativa ha solo redditi esenti, non avrà diritto al credito di imposta e, di conseguenza, non potrà neanche cederlo a terzi, siano essi, i fornitori, le banche o altri soggetti.

La necessità di una dichiarazione dei redditi e di un imponibile fiscale come condizione per usufruire dei bonus edilizi riguarda non solo le onlus, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni sportive che rientrano tra i soggetti che possono accedere al superbonus, ma anche tutti gli altri enti non commerciali, comprese le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici che, come abbiamo più volte ricordato nei precedenti numeri del Consulente, hanno diritto all'ecobonus, al sismabonus e al bonus facciate.

Infatti, nell'interpello n. 397 dello scorso anno presentato

da un comune che riteneva di avere diritto al bonus facciate per i lavori di rifacimento della facciata di un edificio adibito a sede istituzionale e ad uffici, l'Agenzia ha negato il diritto al credito e alla sua cessione in quanto il comune è esente da Ires.

Occorre a questo punto precisare che se è vero che per non perdere il diritto ai bonus edilizi è necessario presentare la dichiarazione dei redditi con un imponibile e un'imposta dovuta, non è invece richiesto che l'Ires sia capiente rispetto al credito d'imposta. Sarà quindi sufficiente un qualsiasi reddito, di qualsiasi natura (fondiario, di capitale, diverso) per acquisire il diritto al credito e quindi utilizzarlo cedendolo al fornitore (sconto in fattura) oppure a terzi, ad esempio gli istituti bancari.

Per completezza, e con riferimento alle parrocchie, segnaliamo che tra i più frequenti redditi da dichiarare rientrano quelli fondiari, rela-

tivi agli immobili non esenti in quanto pertinenze degli edifici di culto; ricordiamo che sono pertinenze le abitazioni dei sacerdoti incaricati della cura pastorale della parrocchia, l'oratorio e le altre strutture nelle quali la parrocchia svolge direttamente le sue attività di religione e culto e sono quindi imponibili gli immobili concessi a terzi, in locazione o in comodato e quelli che non vengono utilizzati.

Un'altra possibile situazione che richiede la presentazione della dichiarazione dei redditi - che riguarda, oltre le parrocchie, anche gli altri enti ecclesiastici e in generale gli enti non commerciali - è lo svolgimento di attività commerciali occasionali (che costituisce un "reddito diverso"), ad esempio le vendite occasionali di beni (piante, libri, oggettistica...) o le occasionali prestazioni di servizi (somministrazioni di alimenti e bevande, affitto saltuario di sale...).

© RIPRODUZIONE RISERVATA